

Ordinanza del Tribunale del 28 luglio 2021 — UPTR / Parlamento e Consiglio**(Causa T-634/20) ⁽¹⁾****[«Ricorso per annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1055 – Mercato internazionale del trasporto di merci su strada – Cabotaggio – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]**

(2021/C 412/08)

Lingua procedurale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (Herstal, Belgio) (rappresentante: F. Vanden Bogaerde, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. van de Westelaken e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Norberg, L. Vetillard e S. Emmerechts, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 443 del 21.12.2020.

Ordinanza del Tribunale del 28 luglio 2021 — Dual Star Logistic e a. / Parlamento e Consiglio**(Causa T-645/20) ⁽¹⁾****[«Ricorso di annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1055 – Condizioni relative al requisito di stabilimento delle imprese – Ritorno dei veicoli ad una sede di attività situata nello Stato membro d'origine al più tardi entro otto settimane – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]**

(2021/C 412/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti Dual Star Logistic SRL (Bucarest, Romania), Eliton Trans SRL (Pitești, Romania), Axegim Spedition SRL (Pitești), SC A & C International Road Cargo SRL (Pitești), Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) (Bucarest) (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. van de Westelaken e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Norberg, L. Vétillard e S. Emmerechts, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non occorre più statuire sull'istanza di intervento presentata dalla Romania.
- 3) La Dual Star Logistic SRL, la Eliton Trans SRL, la Agexim Spedition SRL, la SC A & C International Road Cargo SRL e l'Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, ad eccezione di quelle relative all'istanza di intervento.
- 4) La Dual Star Logistic, la Eliton Trans, la Agexim Spedition, la SC A & C International Road Cargo, l'Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), il Parlamento e il Consiglio, nonché la Romania si faranno carico delle proprie spese relative all'istanza di intervento.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2021.

Ordinanza del Tribunale del 28 luglio 2021 — NG e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa T-646/20) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1054 – Periodi di riposo del conducente – Impossibilità di effettuare alcuni periodi di riposo a bordo del veicolo – Ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza per alcuni periodi di riposo – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2021/C 412/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: NG e gli altri 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: R. van de Westelaken e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Norberg, L. Vétillard e S. Emmerechts, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1, punto 6, lettere c) e d) del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) NG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza sono condannati alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 433 del 14.12.2020.